

Edizione di martedì 14 Febbraio 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 14 febbraio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Le sanzioni in caso di errata indicazione nel quadro RQ
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Valutazione di azienda ai fini della rivalutazione delle quote
di Euroconference Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

La compilazione del nuovo quadro CS all'interno della dichiarazione Iva
di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

Le nuove collaborazioni amministrativo-gestionali nello sport
di Guido Martinelli

IVA

Le cessioni non imponibili a turisti extraUe escluse dal plafond di esportatore abituale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PENALE TRIBUTARIO

Nella frode fiscale il dolo specifico può coesistere con il dolo eventuale
di **Marco Bargagli**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Legame tra età Dominus, mix clienti, redditività e dimensione negli studi Commercialisti
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 14 febbraio 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri di più

L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento del relatore i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Le sanzioni in caso di errata indicazione nel quadro RQ

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

È stata sbagliata l'indicazione nel quadro RQ del maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili, indicando un valore inferiore a quello contabilizzato e inserito in bilancio.

Si prospettava la presentazione di una dichiarazione integrativa con il conseguente versamento delle maggiori imposte sostitutive 3%.

Ciò non dovrebbe interferire sugli effetti della rivalutazione che verrebbe confermata ai valori della dichiarazione integrativa.

Sotto l'aspetto sanzionatorio la dichiarazione devo considerarla come infedele (sanzioni 90%) a sanzioni solo per tardivo versamento 30%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



CASI OPERATIVI

Valutazione di azienda ai fini della rivalutazione delle quote

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Domanda

Una persona fisica è l'unico socio di una Srl che fornisce servizi nel campo dell'alimentazione.

Ha trovato un possibile acquirente della sua società con cui avrebbe trovato un accordo per rilevare tutte le quote della società. Nell'ambito dell'accordo è previsto che il venditore, prima di procedere alla cessione, estrapoli alcuni *assets* della società non collegati all'attività principale.

In particolare, si tratta di una partecipazione in altra società, di un finanziamento soci eseguito verso la stessa società e della liquidità.

A tale scopo verrà posta in essere una operazione straordinaria consistente in una scissione proporzionale assegnando alla società beneficiaria gli *assets* che non interessano all'acquirente. Dopo di che verranno cedute le quote della società scissa.

Il progetto di fusione verrà depositato entro il 15 aprile p.v.

Il venditore vorrebbe usufruire della norma agevolativa sulla rideterminazione del valore di acquisto delle quote, da ultimo prevista dal c.d. Decreto Energia, ma limitatamente alle quote della società scissa, oggetto di cessione.

Tuttavia, la valutazione deve essere fatta alla data del 1° gennaio 2022, data in cui la società non è ancora stata scissa e tutti i beni fanno parte della società originaria.

Nel momento di predisposizione della perizia, ad esempio nel mese di maggio, si è già a conoscenza che alcuni *assets* non faranno più parte della società originaria, in quanto destinati ad altro soggetto giuridico,

Il perito può valutare solo le poste di bilancio che rimarranno di proprietà della società scissa, o è costretto a fare una valutazione unitaria di tutti gli *assets* e, successivamente, splittare proporzionalmente il costo rideterminato sulle quote della società beneficiaria?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

La compilazione del nuovo quadro CS all'interno della dichiarazione Iva

di **Laura Mazzola**



L'[articolo 37 D.L. 21/2022](#), convertito con modificazioni dalla L. 51/2022, ha introdotto un **contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario**, ai fini del **contenimento del cosiddetto “caro bollette”**.

Tale contributo, a seguito delle modifiche apportate dal comma 120, lett. a), della Legge di bilancio per il 2023, è dovuto se, **almeno in 75 per cento del volume di affari dell'anno 2021, deriva dalle attività di:**

- **produzione di energia elettrica** per la successiva rivendita;
- **produzione di gas metano;**
- **estrazione di gas naturale;**
- **rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;**
- **produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;**
- **importazione** a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell'UE, di **energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.**

La **base imponibile** del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'**incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive**, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'imposta, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

In caso di **saldo negativo** del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000 euro, il contributo si applica

nella misura del **25 per cento**. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

Nel **provvedimento prot. 221978/2022**, sono definiti gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi attraverso la presentazione della **dichiarazione annuale Iva**.

In particolare, è stato introdotto il **quadro CS, denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette (Art. 37 D.L. n. 21/2022)”**, al fine di consentire, ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il “caro bollette” di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Il quadro prevede, all'interno del **rigo CS1**, la **colonna 1** denominata **“Situazione”**, per l'indicazione della barratura nei casi in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo **dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva**, presentate per i periodi di riferimento dal soggetto tenuto al contributo.

Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contribuenti:

- **con periodicità di liquidazione trimestrale che hanno indicato le operazioni attive e passive dei mesi di aprile 2021 e/o 2022 cumulativamente nelle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento;**
- **che hanno iniziato l'attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei;**
- **che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 37;**
- **che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'Iva;**
- **che hanno inviato, integrato o corretto i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, mediante la compilazione del quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione annuale;**
- **che hanno aderito a un gruppo Iva negli anni 2020 o 2021 ma che nel 2022 non ne fanno parte.**

Nei casi indicati l'importo, assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo, deve essere indicato in **colonna 2, denominata “Incremento”**.

All'interno della **colonna 3, denominata “Contributo dovuto”**, va indicato l'ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25 per cento all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

Nella **colonna 4**, denominata **“Contributo dovuto entro il 30/11/2022”**, deve essere indicato l'ammontare del **contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate al comma 120, lett. a)**, della Legge di bilancio per il 2023, se tale importo è diverso da quello della colonna precedente.

All'interno delle colonne successive occorre riportare:

- in **colonna 5**, denominata **“Eccedenza di versamento”**, i **versamenti effettuati in eccesso** rispetto al contributo dovuto;
- in **colonna 6**, denominata **“Rimborso”**, la **richiesta di rimborso dei versamenti in eccesso**;
- in **colonna 7**, denominata **“Compensazione”**, l'**importo che si intende utilizzare in compensazione**;
- in **colonna 8**, denominata **“Codice Fiscale”**, il **codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo**, qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione.

I righe da **CS2 a CS10** sono riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un gruppo Iva.

ENTI NON COMMERCIALI

Le nuove collaborazioni amministrativo-gestionali nello sport

di Guido Martinelli



La legge delega della riforma dello sport (L. 86/2019), all'[articolo 5](#), dopo aver previsto la figura del lavoratore sportivo, al punto f) del comma 1 affida al Governo l'onere di disciplinare: ***"i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo"***, figura già oggi presente nel vigente articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir (*"...Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*).

La norma è stata quindi sviluppata dall'[articolo 37 D.Lgs. 36/2021](#), introducendo ulteriori **modifiche** rispetto al contenuto della delega e alla **disposizione attualmente vigente**.

Innanzitutto, rischiando l'eccesso di delega, **il decreto di riforma del lavoro sportivo elimina l'inciso "non professionale" alla disciplina delle prestazioni amministrativo-gestionali**, inciso presente sia nella disposizione attualmente vigente che nella legge delega.

La ragione di questa eliminazione consiste nell'avere la legge delega eliminato il riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa presente nella norma del Tuir, oggettivamente improprio in quanto contrario allo spirito della norma oggi vigente, ad esempio, che sia reddito diverso una prestazione amministrativo-gestionale di carattere continuativo e non una di carattere occasionale. In più diventava difficile poter considerare **non professionale una prestazione** che avesse, per l'appunto, carattere continuativo.

Va chiarito che i **collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi**. Ne deriva che oggi tale attività può essere riconducibile **sia ad un rapporto di lavoro autonomo che subordinato**. Pertanto:

1. se subordinati si applicano le **regole generali del rapporto di lavoro subordinato**;
2. **non si applica la presunzione delle 18 ore**;

3. non è obbligatorio il requisito del tesseramento.

Si ritiene che **un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale**, anche se costituito come collaborazione coordinata e continuativa **sia comunque compatibile con altro rapporto eventuale di lavoro sportivo**.

Permane una certa **indeterminatezza** nella individuazione degli aspetti concreti della fattispecie.

Si ritiene che, sul punto, possa continuare ad essere di aiuto la [circolare AdE 21/E/2003](#) che faceva espresso riferimento alle **attività di segreteria e di raccolta delle iscrizioni**.

Nel caso in cui la prestazione di collaborazione amministrativo-gestionale abbia i caratteri della autonomia potrà costituire rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.

In tal caso (ma solo in tal caso) sarà **dovuto il pagamento Inail** applicando il premio che sarà determinato con il decreto che dovrà essere emanato per tutti i lavoratori sportivi ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 34, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), la contribuzione previdenziale sarà suddivisa per due terzi a carico della sportiva e un terzo a carico del collaboratore, ma, **ai fini previdenziali troverà applicazione l'agevolazione di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 35 D.Lgs. 36/2021 (assoggettamento ad aliquota contributiva solo sulla parte di compenso eccedente i primi cinquemila euro nonché fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo)**.

La parte di contribuzione versata **non concorre a formare il reddito dei collaboratori ai fini tributari**.

Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, credo si possa sostenere che si sia voluta **agevolare la prestazione del "lavoratore" in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **"lavoratore" in segreteria** inteso come quel soggetto che si occupa della **parte gestionale del sodalizio sportivo** da un punto di vista amministrativo.

Va evidenziato che ai collaboratori amministrativo-gestionali **non si applica il comma 8 quater** dell'articolo 35 che prevede che alle prestazioni iniziate prima del 1° luglio 2023 ed inquadrate ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) non si dia luogo a recupero contributivo.

Alla luce dell'allargamento dell'**elenco degli enti sportivi dilettantistici** operato dall'**articolo 6** del già più volte citato **D.Lgs. 36/2021** agli enti del terzo settore, sia pure non essendo stati espressamente indicati, nel comma 1 dell'articolo 37, si ritiene che le **prestazioni amministrativo-gestionali** con la disciplina indicata siano **applicabili anche agli enti del terzo settore**, iscritti al registro delle attività sportive e che **svolgano come attività di interesse generale quella sportivo-dilettantistica**.

IVA

Le cessioni non imponibili a turisti extraUe escluse dal plafond di esportatore abituale

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Nella determinazione del *plafond* di **esportatore abituale ai fini Iva** non devono essere conteggiate le **cessioni non imponibili** di cui all'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), da indicare nel rigo VE32 del modello Iva (tra le altre operazioni non imponibili) e non nel rigo VE30 in cui vanno invece allocate le operazioni non imponibili rilevanti ai fini dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale.

Il citato [articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) prevede, in presenza di determinate condizioni, lo **sgravio dell'Iva per le cessioni**, effettuate all'interno del territorio dello Stato, di beni destinati all'uso personale nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Paesi extra Ue.

Le **condizioni** per applicare lo sgravio dell'imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori Extra UE sono molteplici.

In primo luogo, l'acquirente deve essere un **soggetto privato (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario**, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d'imposta in un Paese Ue (nel qual caso la cessione è soggetta ad Iva nei modi ordinari).

Il secondo requisito riguarda il **venditore dei beni**, che deve qualificarsi come commerciante al dettaglio, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale.

In terzo luogo, l'importo minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di euro 154,94, Iva compresa, risultanti da **un'unica fattura emessa dal medesimo punto vendita**, ed infine l'uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario deve essere **comprovata dal "visto uscire" apposto sulla fattura dalla dogana di uscita** (oggi canalizzata tramite il sistema Otello) entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione e successiva restituzione, entro il quarto mese dall'effettuazione

dell'operazione stessa, della fattura al rivenditore.

Per poter applicarsi lo sgravio dell'Iva è indispensabile che i beni **escano dal territorio comunitario nei bagagli personali dell'acquirente**, entro il terzo mese successivo all'effettuazione della cessione.

I bagagli possono anche non essere accompagnati dal turista, ma essere affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il successivo ritiro presso l'**aerostazione nel settore arrivo merci (circolare 280/D/1998)**.

In tal caso, il viaggiatore deve lasciare l'Italia con **scalo diretto nel Paese di residenza**, senza effettuare tappe intermedie ovvero, pur effettuando scali intermedi, non può ritirare i bagagli prima dell'arrivo (circolare 171/D/1999).

Relativamente alle procedure per ottenere la **non applicazione dell'imposta**, l'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) prevede le due seguenti **modalità**:

- **emissione di fattura senza imposta.** In tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita dovrà essere restituita al venditore entro il mese successivo all'uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tali condizioni, il cedente deve **versare l'imposta mediante emissione di una nota di variazione** ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#);
- **emissione di fattura con imposta.** In tale ipotesi, entro il mese successivo dall'uscita dei beni dal territorio comunitario, l'acquirente deve restituire la fattura al venditore per l'ottenimento del rimborso dell'Iva assolta. Il cedente recupera l'imposta mediante specifica annotazione di una **nota di variazione sul registro degli acquisti**.

Come anticipato all'inizio del presente commento, nonostante tali cessioni siano delle vere e proprie esportazioni di beni in quanto integrano i due requisiti (trasferimento fisico fuori dal territorio comunitario e passaggio della proprietà), l'[articolo 38-quater](#) non consente al cedente di computare tali operazioni nella verifica dello *status* di esportatore abituale ai fini Iva.

Si tratta di un'esclusione che, alla luce dell'evoluzione degli scambi di beni con controparti non residenti, dovrebbe essere **rivista a beneficio di quei commercianti** che, soprattutto nelle città più turistiche, **vendono i propri beni a favore di turisti extraUe**.

PENALE TRIBUTARIO

Nella frode fiscale il dolo specifico può coesistere con il dolo eventuale

di **Marco Bargagli**



Come noto per **frode fiscale** si intende un **pernicioso sistema di evasione fiscale** attuato con la **chiara finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione delle imposte**.

Tali condotte sono **sanzionate ai fini penali**, in quanto a fronte di operazioni inesistenti, il soggetto attivo del reato può incorrere nella fattispecie di presentazione della **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti**.

Nelle condotte più articolate e **marcatamente fraudolente** l'organizzazione illecita utilizza, per creare un **credito Iva inesistente**, particolari **veicoli societari** denominati "cartiere", imprese prive di una minima **organizzazione di uomini, mezzi e attrezzature**, costituite con l'unico scopo di **evadere le imposte dovute**.

A livello normativo, l'**ordinamento penale – tributario** prevede specifiche sanzioni per **arginare la frode fiscale**:

- la **reclusione da quattro a otto anni** nei confronti di **chiunque**, al **fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, **elementi passivi fittizi** (ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)). Il fatto **si considera commesso** avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando tali fatture o documenti **sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Infine, qualora l'**ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila**, si applica la reclusione da **un anno e sei mesi a sei anni**;
- la **reclusione da quattro a otto anni** chiunque, al fine di **consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, **emette o rilascia fatture o altri**

documenti per operazioni inesistenti ([ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)). L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Infine, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**;

- la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore ai 50 mila euro ([ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#)).

Per i reati più gravi previsti dal richiamato D.Lgs. 74/2000, è anche prevista l'adozione della misura ablativa della **"confisca per equivalente"**, che consente di aggredire il patrimonio dell'evasore fiscale.

Ai sensi dell'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), appunto rubricato **"confisca"**, nel caso di condanna o di **applicazione della pena su richiesta delle parti** a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) (c.d. patteggiamento), per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è **sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, **la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

Interessanti spunti di riflessione in tema di dolo specifico e consapevolezza dell'acquirente nell'ambito della frode fiscale sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37239 del 13.07.2022, nella quale è stato chiarito che il **"dolo specifico di evasione"** che integra la fattispecie delittuosa di cui al richiamato [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte.

Tuttavia, il dolo specifico può anche coesistere con il **"dolo eventuale di evasione"**, ossia nell'accettare il rischio che la **presentazione della dichiarazione fraudolenta**, comprensiva di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, possa determinare realmente **un'evasione ai fini delle imposte dirette o dell'Iva**.

In conclusione, gli Ermellini hanno rilevato che: *"in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva"*.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Legame tra età Dominus, mix clienti, redditività e dimensione negli studi Commercialisti

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

Un'analisi empirica condotta da MpO&Partners su **un campione di 158 studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro** ha rilevato una relazione tra:

- dimensione degli studi (misurata dal fatturato);
- età del Dominus;
- marginalità (misurata dal rapporto EBITDA/fatturato);
- e mix di composizione della clientela (maggiore o minore incidenza di particolari tipologie di clienti).

In generale, si può osservare che **più piccolo è lo studio, più giovane è il Dominus, minore è la redditività e maggiore è l'incidenza delle ditte individuali sul fatturato.**

Al contrario, più grande è lo studio, più anziano è il Dominus, maggiore è la redditività e l'incidenza delle società di capitali sul fatturato.

Ad esempio, gli studi in cui **le ditte individuali pesano per il 60% o più** del fatturato hanno un fatturato medio di circa **90.000** euro ed una **redditività negativa** (compreso il costo figurativo del Dominus). Di contro, gli studi che hanno un'incidenza del **20% o meno** hanno un fatturato medio di oltre **400.000** euro, ed una **marginalità media del 18%**.

Il medesimo fenomeno è osservabile considerando questa volta l'incidenza delle società di capitali. Gli studi in cui **le società di capitali pesano per il 60% o più** del fatturato hanno un fatturato medio di circa **580.000** euro ed una redditività (compreso il costo figurativo del Dominus) del **23%**. Di contro, gli studi che hanno un'incidenza del **20% o meno** hanno un fatturato medio di **200.000** euro, ed una marginalità media del **7%**.

Tali risultati economici trovano poi corrispondenza anche nell'età media dei Dominus:

- gli studi in cui le ditte individuali pesano per il 60% o più del fatturato hanno Dominus giovani, con un'età media di **44** anni, che sale a **62** anni per gli studi che hanno un'incidenza del 20% o meno.
- gli studi in cui le società di capitali pesano per il 60% o più del fatturato hanno Dominus con maggiore esperienza, che si traduce in un'età media di **63** anni, mentre negli studi che hanno un'incidenza del 20% o meno l'età media è di **58**

A parte gli estremi appena discussi, l'intera distribuzione dei dati nel campione sembra seguire queste relazioni, come riassunto dalle seguenti 2 tabelle che riepilogano i dati per esteso:

[Continua a leggere qui](#)

Scouting per lo studio professionale

Ricerchiamo e selezioniamo professionisti da inserire all'interno di uno studio.

MpO

SCOPRI DI PIÙ →